

Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila

DETERMINAZIONE CONGIUNTA N. 3 DEL 11.11.2019

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA' DELL'AQUILA E IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI DEL CRATERE

Oggetto: Determina a contrarre per affidamento diretto del servizio e fornitura software Piattaforma Gara Digitale operatore DIGITAL PA (P.IVA 03553050927) mediante ODA. CIG ZD92A9270C.

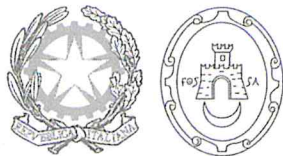
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato in data 6 aprile 2009 la provincia dell'Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo;

Visto il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"*;

Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante *"Misure urgenti per la crescita del Paese"* ed in particolare l'art. 67-bis che, al comma 1, stabilisce che *"lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012"*;

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città dell'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 che prevede che l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere coordina gli otto uffici territoriali delle aree omogenee ed è costituito dai comuni interessati, con sede in uno di essi, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo, con il Presidente della provincia dell'Aquila, di Pescara e di Teramo e con un coordinatore individuato dai



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila

56 comuni del cratere; che l'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila è costituito dal Comune dell'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia dell'Aquila;

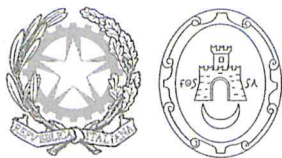
Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere del 9-10 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dai Presidenti della provincia dell'Aquila, di Teramo e di Pescara e dal coordinatore dei comuni del cratere, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque a tempo indeterminato;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia dell'Aquila e dal Sindaco del comune dell'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque per il Comune dell'Aquila a tempo determinato, e le restanti unità a tempo indeterminato assunte dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2012, registrato alla Corte dei Conti il 3 dicembre 2012 (Reg. 11 – Fog. 38) che, tra l'altro, nell'autorizzare l'apertura di apposite contabilità speciali a favore dei due Uffici Speciali per la Ricostruzione ne ha disciplinato il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale nonché la trasmissione dei relativi dati alla banca dati istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2019, registrato dall'Ufficio di controllo della Corte dei Conti in data 11 marzo 2019, al num. 571, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila per la durata di tre anni a decorrere dal 6 febbraio 2019;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2018, registrato dall'Ufficio di controllo della Corte dei Conti in data 21 dicembre 2018, al num. 4247, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'Ing. Raffaello Fico quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del cratere per la durata di tre anni, con decorrenza effettiva del relativo contratto a far data dall'8 gennaio 2019;



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila

Preso atto che per far fronte a tali esigenze relative agli espropri, aggiuntive rispetto alle attività di cui all'art. 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012, gli Uffici Speciali valutavano l'opportunità di ricorrere alla somministrazione di personale a tempo determinato, stante l'oggettiva impossibilità di far fronte a tali incombenze con la dotazione di personale di cui all'art. 67-ter, commi 3 e 6, e, per il solo Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, all'art. 67-ter, comma 5;

Dato atto che con Determinazione congiunta n. 1 del 28.02.2017, previo svolgimento di idonea procedura di gara aperta, si è proceduto all'aggiudicazione definitiva di un accordo quadro, avente ad oggetto il servizio di somministrazione di personale a tempo determinato, in favore di Randstad Italia S.p.A., con sede in via R. Lepetit n. 8/10, 20124 – Milano, C.F. e P.I.: 12730090151;

Dato atto altresì che con successiva Determinazione congiunta n. 2 del 12.04.2017, accertata l'efficacia della predetta aggiudicazione definitiva in favore di Randstad Italia S.p.A., si è disposta la stipula dell'Accordo Quadro per la fornitura del "Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato", il quale, all'art. 5, prevede che:

"1. L'Accordo Quadro ha una durata di mesi 24 (ventiquattro), rinnovabile di ulteriori mesi 12 (dodici), a decorrere dal 16 aprile 2017.

"2. Il predetto rinnovo costituisce una facoltà della Stazione Appaltante, e l'Appaltatore non potrà vantare alcunché per il caso del suo mancato esercizio.

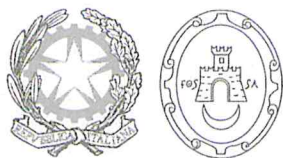
"3. L'Accordo Quadro potrà giungere a scadenza anche prima di tale termine, in caso di esaurimento del relativo importo stimato";

Considerato che allo stato attuale persistono le condizioni e ricorrono i presupposti per il ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo con riferimento alle attività espletate dagli Uffici Speciali, in ragione delle ultimative attività riferite alle procedure espropriative di competenza dei comuni del cratere 2009 e nei limiti già indicati in narrativa;

Considerato altresì che gli Uffici potranno altresì perseguire esigenze di natura diversa purché invocate unicamente *"nelle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore"*, da intendersi quali ragioni di carattere oggettivo riferibili alla ordinaria attività dell'utilizzatore caratterizzate dalla temporaneità dell'esigenza ed esclusivamente in stretta coerenza con le Intese costitutive, con i Regolamenti di organizzazione e funzionamento degli Uffici e con la dotazione effettiva di personale e con il vincolo di destinazione delle risorse umane ed economiche;

Dato atto che con Determina congiunta n. 1 del 20.03.2019 è stato disposto il rinnovo del citato Accordo Quadro sino alla data del 14.04.2020;

Rilevato che, in ragione della citata data di scadenza, risulta necessario avviare le procedure di evidenza pubblica di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016 (di seguito, il **"Codice"**), al fine di selezionare un operatore economico cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo;



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere

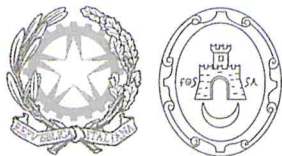


Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila

Considerato che:

- l'art. 40 del Codice - Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione - dispone che *"1. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte da centrali di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale. 2. A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici"*.

- l'art. 58 del Codice - Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione – dispone che: *"1. Ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto dell'articolo 52 e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice. L'utilizzo dei sistemi telematici non deve alterare la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara. 2. Le stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione di una procedura interamente gestita con sistemi telematici avvenga con la presentazione di un'unica offerta ovvero attraverso un'asta elettronica alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 56. 3. Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, il dispositivo elettronico delle stazioni appaltanti provvede, mediante un meccanismo casuale automatico, ad effettuare un sorteggio di cui viene data immediata evidenza per via telematica a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza dell'elenco dei soggetti che partecipano alla procedura di gara. 4. Il sistema telematico crea ed attribuisce in via automatica a ciascun operatore economico che partecipa alla procedura un codice identificativo personale attraverso l'attribuzione di userID e password e di eventuali altri codici individuali necessari per operare all'interno del sistema. 5. Al momento della ricezione delle offerte, la stazione appaltante trasmette in via elettronica a ciascun concorrente la notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa. 6. La stazione appaltante, scaduto il termine di ricezione delle offerte, esamina dapprima le dichiarazioni e la documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura e, all'esito di detta attività, l'eventuale offerta tecnica e successivamente quella economica. 7. Conclusa la procedura di cui al comma 6, il sistema telematico produce in automatico la graduatoria. 8. Le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici possono essere adottate anche ai fini della stipula delle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 9. Le tecnologie sono scelte in modo tale da assicurare l'accessibilità delle persone con disabilità, conformemente agli standard europei. 10. L'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) emana, entro il 31 luglio 2016, regole tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra i sistemi telematici di acquisito e di negoziazione."*



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila

- pertanto, gli Uffici Speciali considerano opportuno dotarsi di un sistema software completo per la gestione di gare ed affidamenti, da utilizzare in occasione della selezione di un operatore economico cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo;
- non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto forniture con caratteristiche uguali o comparabili con quello oggetto della presente procedura;
- in assenza di apposita Convenzione CONSIP, l'art. 7, comma 2, del decreto legge n. 52/2012, come convertito con la legge n. 94/2012, impone alle amministrazioni pubbliche il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;

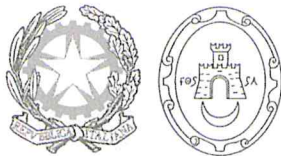
Richiamati:

- l'art. 36, comma 2, lett. a), del Codice, che consente, per importi inferiori a 40.000 euro, l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- le Linee Guida n. 4 di attuazione del Codice, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio di ANAC con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 ed ulteriormente aggiornate, con Delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, al Decreto Legge 32/2019 sopra citato, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6;

Precisato che:

- l'art. 216, comma 10, del Codice prevede che: *"Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221"*, ove il richiamato art. 33-ter riguarda l'Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti istituita presso l'ANAC;
- la circostanza in base alla quale sia sufficiente l'iscrizione all'anagrafe unica in attesa del D.P.C.M. con cui verranno definiti i requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione all'elenco delle stazioni appaltanti qualificate è stata recentemente confermata dal Tar Lombardia (Brescia), con sentenza n. 266 del 21/3/2019, ove si legge che: *"Per quanto riguarda i requisiti di qualificazione di cui all'art. 38 del Dlgs. 50/2016, finché non sarà approvata la disciplina attuativa di tale norma non vi sono i presupposti per formulare un giudizio di inadeguatezza della stazione appaltante. Di conseguenza, nel periodo transitorio ogni ente locale, previa iscrizione nell'anagrafe unica dell'ANAC, può bandire e gestire come autonoma stazione appaltante tutte le procedure di gara a cui sia interessato, senza che questo possa mettere a rischio l'aggiudicazione"*.

Rilevato che, fermi gli obblighi di utilizzo delle piattaforme informatiche, gli Uffici Speciali sono entrambi iscritti all'anagrafe unica;



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 (come modificato dall'art. 1, comma 130, della Legge n. 145/2018), l'importo previsto per forniture e servizi sotto i 5.000,00 Euro consente di procedere all'affidamento diretto senza fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328, comma 1, del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010;

Vista l'offerta presentata dalla società DigitalPA S.r.l. sulla piattaforma Me.Pa. per la seguente fornitura:

SOFTWARE GARE TELEMATICHE

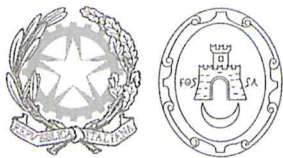
Servizio di Gara SPOT “chiavi in mano”

- Attivazione del servizio su piattaforma e-procurement su <https://gare.networkpa.it/nome-ente>;
- Attivazione della procedura di segretezza dell'offerta “Procedura di Inviolabilità dell'offerta telematica©”;
- Accompagnamento guidato all'istruzione di n° 1 procedura di gara;
- Supporto tecnico via ticket e telefonico al Committente durante tutto l'iter della procedura (creazione, gestione, seduta di gara, comunicazioni ai partecipanti, graduatoria, verbalizzazione);
- Assistenza ai fornitori via ticket e via telefonica;
- Mantenimento dell'accesso al sistema per gestione e backup per n° 1 anno;
- Copertura assicurativa per la Stazione Appaltante e per partecipanti terzi;
- Procedura garantita con i più stretti requisiti di sicurezza a norma ISO 27001 e Business Continuity;
- Pubblicazione su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (compreso servizio di pubblicazione);
- Servizio Redazionale;
- Bollo per inserzione.

Precisato che la predetta offerta prevede l'utilizzo a titolo gratuito della piattaforma per n° 1 (una) procedura di gara con espletamento nell'arco temporale massimo di un anno, dovendosi considerare l'importo di € 2.131,17 (IVA inclusa) come contributo per la sola consulenza prestata a titolo di supporto tecnico durante l'iter di gestione della procedura di gara;

Valutata pertanto positivamente l'offerta sia dal punto di vista della convenienza economica (data dall'azzeramento della componente “licenza d'uso”) che dell'utilità (generazione del doppio profilo di utenza per gestione congiunta della procedura di gara);

Tenuto conto che l'operatore DigitalPA S.r.l. risulta essere presente sul MEPA;



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila

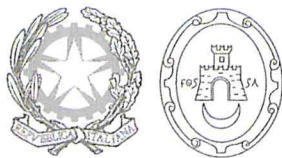
Ritenuto pertanto di poter affidare la fornitura di software gestionale sistema appalti e contratti e il servizio di avvio al sistema alla società DigitalPA S.r.l. mediante ODA su MEPA;

Dato atto che:

- l'efficacia del presente atto è subordinata all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti ex art. 80 del Codice in capo all'aggiudicatario e che il conseguente contratto sarà stipulato a seguito dell'avvenuta efficacia di questo atto, ivi compresa la verifica di regolarità rispetto agli obblighi contribuiti;
- il rapporto con l'operatore sarà regolato nelle forme previste dall'art. 32, comma 14, del Codice, mediante inoltro telematico del presente provvedimento e sua sottoscrizione in segno di accettazione;
- l'esecuzione della fornitura del software e dei servizi di avvio del software in oggetto dovranno essere eseguiti come da relazione tecnica presentata in sede di offerta presentata in data 28 ottobre 2019, agli atti degli Uffici Speciali;

DETERMINANO CONGIUNTAMENTE

1. di affidare la fornitura di software gestionale sistema appalti e contratti e il servizio di avvio al sistema, così come descritti nella relazione tecnica, alla Società DigitalPA S.r.l., con sede in Via S. Tommaso d'Aquino 18/A, 09134 - Cagliari, C.F. e P.IVA. 03553050927, per una spesa complessiva (IVA inclusa) di € 2.131,17 (duemilacentotrentuno/17);
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, l'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'aggiudicatario, nonché regolarità contributiva dell'operatore selezionato;
3. di dare atto che il rapporto con l'operatore sarà regolato nelle forme previste dall'art. 32, comma 14, del Codice, mediante inoltro telematico del presente provvedimento e sottoscrizione in segno di accettazione del modulo di offerta all'uopo trasmesso;
4. di dare atto che l'appaltatore ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. 136/2010 ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato per il presente contratto, mediante apposita dichiarazione, agli atti degli Uffici;
5. di dare atto che la spesa complessiva di € 2.131,17 (duemilacentotrentuno/17) (IVA inclusa) è finanziata per la parte di costi gravanti sull'USRC, pari ad Euro 1.065,58 (millesessantacinque/58) (IVA inclusa), sul cap. "spese di funzionamento CIPE 55 del 2018" annualità 2019 della contabilità speciale n. 5731 e per la parte di costi gravanti sull'USRA pari ad Euro 1.065,59 (millesessantacinque/59) (IVA inclusa), sul cap. "spese di funzionamento CIPE 55 del 2018" annualità 2019 (imp. 32.02.02), giacenti sulla contabilità speciale n. 5730;
6. di provvedere al pagamento disgiunto della spesa su presentazione di regolari fatture elettroniche;
7. di dare atto che il responsabile del procedimento per ciascuno degli Uffici Speciali è, ai sensi dell'art. 31 del Codice, il rispettivo il Titolare;



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
dei Comuni del Cratere



Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila

8. di dare atto che non risulta sussistere alcun conflitto d'interesse in capo ai Titolari – Responsabili del Procedimento, ex art. 6 della Legge 241/90;

9. di disporre altresì che la presente determinazione venga pubblicata sul sito istituzionale di entrambi gli Uffici Speciali;

L'Aquila – Fossa, 11 novembre 2019

**Il Titolare dell'Ufficio Speciale per la
Ricostruzione della città dell'Aquila**

Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano

**Il Titolare dell'Ufficio Speciale per
la Ricostruzione dei Comuni del
Cratere**

Ing. Raffaello Fico